



# Comune di Avellino

## AREA: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

**DETERMINAZIONE RCG N° 601/2025 DEL 25/03/2025**

N° DetSet 153/2025 del 25/03/2025

**Dirigente / Delegato f.f.: FAUSTO MAURIELLO**

**OGGETTO: integrazione D.D. 552/2025**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile FAUSTO MAURIELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 601/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATE**

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2025 del 19/02/2025 avente ad oggetto “la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale Stadio Partenio Lombardi. Indirizzi”;
- La determinazione RCG n. 552/2025 del 18/03/2025 avente ad oggetto “procedura aperta telematica art. 25 e dell’art. 71 del d.lgs 36/2023 criterio dell’off. ec. più vantaggiosa, art. 108 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione della gestione e uso stadio comunale Partenio Lombardi”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2025 del 21/03/2025 avente ad oggetto “approvazione schema accordo istituzionale ai sensi dell’art.15 della legge n. 241/90 e dell’art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023 con la stazione unica appaltante della Provincia di Avellino”;
- La determinazione RCG n. 552/2025 del 18/03/2025 nella quale veniva nominata, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto l’Arch. Alfonsina Cornacchia;

### **Dato atto**

- Che con la richiamata determinazione RCG n. 552/2025 del 18/03/2025 veniva:
  - o Approvato lo schema del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto con annessa Carta dei servizi, per l’affidamento in Concessione della gestione dell’impianto sportivo Stadio comunale Partenio Lombardi, che versano agli atti dell’ufficio Patrimonio;
  - o Approvati i criteri di aggiudicazione e valutazione contenuti negli atti di Gara;
  - o Stabilita la durata della concessione fino al 30.06.2026 con la previsione espressa della modifica contrattuale per la sola durata, per non oltre 12 mesi, tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura ex Delibera di C.C. n. 4/2023, di cui al momento ancora non è prevedibile la conclusione;
  - o dato atto che il valore stimato della concessione è pari ad € 4.000.000,00;
  - o stabilito che l’importo del canone annuale a base d’asta è pari ad € 100.000,00 annui per un totale complessivo di € 216.667,00 (fino al 30.06.2027 – durata massima ammissibile) con esclusione di qualsivoglia forma di proroga o rinnovo che estenda o instauri un nuovo affidamento diretto oltre il 30.06.2027); è fatta salva la proroga tecnica nelle more dell’espletamento di una nuova procedura qualora, per giustificate motivazioni non dipendenti dalla volontà dell’Ente, qualora non si sia provveduto per tempo ad un nuova aggiudicazione;
  - o stabilito l’importo del canone della concessione a base d’asta, da assoggettare a rialzo, in € 100.000,00 all’anno, al netto dell’I.V.A;
- che con la stessa Determina dirigenziale venivano approvati gli atti di gara.

**Verificato** che risulta necessario procedere alla rettifica del valore stimato della concessione da € 4.000.000,00 in € 2.000.0000,00, giusta determinazione dirigenziale RCG n. 552/2025 del 18/03/2025;

### **PRESO ATTO che**

- *Con giusta delibera di G.C. n. 105/2025 ed Accordo istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 e dell’art. 62, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, sottoscritto in data 24/03/2025 (Rep. A.P. n. \_15 del 24/03/2025), ai sensi e per gli /effetti dell’art. 62, comma 10, D. Lgs. 36/2023 nonché dell’art. 15 L. 241/1990, l’Ente comunale ha delegato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino le attività necessarie e confacenti all’affidamento*

in concessione della gestione e uso dell'impianto sportivo "STADIO COMUNALE PARTENIO LOMBARDI", richiamando espressamente lo schema di Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della SUA della Provincia di Avellino, approvati con deliberazione di C.P. n. 40/2024;

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate nel vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché nella Convenzione stipulata con l'Ente comunale, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- come previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace

### **PRECISATO che**

- la Stazione Unica della Provincia di Avellino rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate con livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ottenendo altresì la certificazione di qualità ISO 9001:2015 e rendendosi disponibile per operare per conto di terzi, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, così come si evince dall'elenco presso l'ANAC di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, *ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023*;
- il valore stimato della concessione, *ai sensi dell'art. 179 D. Lgs. n. 36/2023*, non supera la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- per la concessione in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. n. 36/2023;
- la concessione in parola può aggiudicarsi, ai sensi degli artt. 71, 108 e 185 D. Lgs. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di funzionali e/o prestazionali perché trattasi di servizi che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
- ai sensi all'art. 48, del D. Lgs. n. 36/2023, la concessione di che trattasi non presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
- l'importo della concessione, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione del servizio, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- i precedenti affidamenti disposti dalla Stazione appaltante precedente o da altre Stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese con sede in altri Stati membri della U.E.;
- che la Stazione Unica Appaltante provvederà all'atto dell'indizione della presente procedura e comunque prima della pubblicazione, ai sensi della Determinazione ANAC n. 584 del 19/12/2023, ad acquisire il relativo CIG seppure il contributo di gara resta a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in parola seppure la remunerazione e i rimborsi dovuti ai componenti della stessa sono ad esclusivo carico di

questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;

- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nel tramite di un soggetto specializzato in servizi di pubblicità legale appositamente individuato da questo Comune con proprio atto autonomo dal presente restando inteso che la liquidazione e il pagamento dello stesso esta a cura di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante;
- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità specificati nel seguito;
- a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di identificare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;

**RITENUTO**, *pertanto*, avviare il procedimento per l'affidamento in “**CONCESSIONE DELLA GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “STADIO COMUNALE PARTENIO LOMBARDI”**”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 108 e 176 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “*procedura aperta*” da aggiudicarsi con il “*criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa*” per un valore della concessione pari a € 2.000.000,00, e per un canone annuo a base di rialzo di € 100.000,00, per la durata di 24 mesi comprensivo di clausole di opzione, delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

**RITENUTO**, *inoltre*, dover fornire ulteriori precise indicazioni alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l'affidamento di che trattasi, giusta “*Documento A*” che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante,

**RITENUTO**, *altresì*,

- di assumere l’impegno di € 660,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610/2023 sul cap.211/1 bilancio c.a.
- di procedere ad impegnare con successivo atto le somme come di seguito specificate successivamente all’espletamento della procedura

€ 7796,25 quali spese funzionamento della SUA, giusta art. 9, comma 2, lett. a) dell’Accordo istituzionale siglato con la Provincia di Avellino;

€ 1100 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 9, comma 2, lett. b) dell’Accordo istituzionale siglato con la Provincia di Avellino;

### **Visti e richiamati:**

- l’art.151, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- La legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 all’art. 1, comma 775, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- la Conferenza Stato-città che nella seduta del 18 dicembre ha disposto il rinvio degli

obblighi di approvazione dei bilanci di previsione 2025-2027 al prossimo 28 febbraio 2025 conseguentemente prorogando i termini di legge per l'approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti comunali;

- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

#### **Richiamate le Deliberazioni:**

- del Consiglio Comunale n. 13 del 14/04/2024: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026”
- del Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2024: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- commissariale con poteri di Consiglio n. 2 del 30/04/2024: “Rendiconto della gestione 2023- approvazione”;

#### **Richiamate pure le Deliberazioni:**

- Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 23/05/2024 “Approvazione PEG 2024/2026”
- Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2024 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026(PIAO)”
- Della Giunta Comunale n.1 del 10.01.2025 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio anno 2025. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025 (art. 163 e 169 del d.lgs. n. 267/2000)”;
- Della Giunta Comunale n. 10 del 15.01.2025 avente ad oggetto l'approvazione del Piano della Performance provvisorio anno 2025, in attesa della approvazione del PIAO definitivo 2025/2027;

**In base** all'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, arch. Alfonsina Cornacchia

### **DETERMINA**

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riapprovare, gli elaborati progettuali in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 relativi all'affidamento in “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO “STADIO COMUNALE PARTENIO LOMBARDI” così composti:
  - a. disciplinare di gara
  - b. criteri di calcolo del canone concessorio;
  - c. l'Allegato A;

- d. Carta dei Servizi;
- e. Patto d'Integrità;
- f. Capitolato speciale;

- 3) di avviare la procedura di gara per l'affidamento in "CONCESSIONE DELLA GESTIONE E USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE PARTENIO LOMBARDI", ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 108 e 176 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura aperta" da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per un valore della concessione pari a € 2.000.000,00, e per un canone annuo a base di rialzo di € 100.000,00, per la durata di 24 mesi comprensivo di clausole di opzione, delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;
- 4) di stabilire che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino espletterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle fornite con l'allegato "Documento A", è parte integrante precisando che la SUA potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;
- 5) di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il RUP l'arch. Alfonsina Cornacchia e che il dirigente è Fausto Mauriello;
  - che il valore stimato della concessione è di € 2.000.000,00
  - l'importo del canone annuale è pari ad € 100.000,00, oltre I.V.A. per un totale, comprensivo di proroga, pari ad € 216.667,00;
- 6) di impegnare € 660,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610/2023 sul cap.211/1 bilancio c.a.
- 7) di stabilire che con successivo atto le somme come di seguito specificate saranno successivamente impegnate all'esito della procedura
1. € 7796,25 quali spese funzionamento della SUA, giusta art. 9, comma 2, lett. a) dell'Accordo istituzionale siglato con la Provincia di Avellino;
  2. €1100 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 9, comma 2, lett. b) dell'Accordo istituzionale siglato con la Provincia di Avellino;
- 8) di dare atto che
- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
  - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione:
- a. sarà pubblicata sul sito internet del Comune all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
  - b. diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;

- 9) di trasmettere la presente determinazione alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> in uno con il suo allegato “Documento A” per i successivi provvedimenti di competenza;
- 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE  
Ing. Fausto Mauriello

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 153/2025 del 25/03/2025, avente oggetto:  
integrazione D.D. 552/2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa	Impegno
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E	gara stadio	€ 660,00	Bilancio: 01.05.1.103 Peg: BBB.BBB.00211.01.00		1186/2025

**Totale Importo: € 660,00**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*